



Comune di Siena

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

del 28/12/2018 N° 477

**OGGETTO: PALIO DEL 20 OTTOBRE 2018 - PROCEDIMENTO A CARICO DELLA CONTRADA PRIORA DELLA CIVETTA**

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno ventotto del mese di Dicembre dell'anno duemiladiciotto alle ore 16:15.

<b>Nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>DE MOSSI LUIGI</b>	X	
<b>CORSI ANDREA</b>	X	
<b>MICHELOTTI FRANCESCO</b>		X
<b>APPOLLONI FRANCESCA</b>	X	
<b>PUGLIESE SARA</b>	X	
<b>SPORTELLI MASSIMO</b>	X	
<b>BIONDI SANTI CLIO</b>		X
<b>TIRELLI ALBERTO</b>		X
<b>BUZZICHELLI SILVIA</b>	X	
<b>FAZZI LUCIANO</b>		X

Totale presenti: 6

Presidente della seduta:  
Partecipa Il Segretario Generale:

Avv. Luigi De Mossi  
Dott. Michele Pinzuti

OGGETTO: Palio del 20 ottobre 2018 - Procedimento a carico della Contrada Priora della Civetta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- con atto n. 149, prot. n. 98329 del 14 dicembre 2018 l'Assessore Delegato, in tal ruolo designato dai Decreti del Sindaco n. 3 del 5 luglio 2018 e n. 10 del 20 agosto 2018, ha provveduto a proporre procedimento sanzionatorio come in oggetto specificato;
- detto atto fa parte integrale della presente deliberazione;
- lo stesso atto è stato notificato alla Contrada Priora della Civetta in data 14 dicembre 2018;
- la Contrada Priora della Civetta ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dal co. 3 art. 98 del Regolamento per il Palio, presentando proprie memorie difensive in data 24 dicembre 2018, prot. n. 100762;

Considerato che:

- la Priora Contrada della Civetta (d'ora in avanti Civetta) ha presentato una memoria, con allegato supporto digitale, contro la proposta di sanzione avanzata dall'Assessore Delegato (d'ora in avanti AD); la stessa, particolarmente dettagliata, viene suddivisa da questo organo amministrativo in dodici punti per meglio esaminarla.

Analizzato che:

- 1) la Civetta evidenzia quanto la proposta dell'AD risulti, "infondata, ingiustificata ed ingiusta ... riguardo alle analoghe contestazioni" relative ai Palii di luglio e agosto "nonché dalla assenza di proposta di sanzione a carico della Contrada della Tartuca";
- 2) la Civetta riporta i passaggi delle Relazioni dei Deputati della Festa e del Mossiere relativi al comportamento del fantino Andrea Mari detto Brio (d'ora in avanti Brio) nelle fasi della mossa;
- 3) la Civetta puntualizza che Brio "viene accusato della violazione ... dell'art. 64" e di conseguenza "secondo una interpretazione innovativa ... da ciò conseguirebbe la sanzione a carico della Contrada";
- 4) la Civetta, riproponendo il comma 1 dell'art. 64, evidenzia "che destinatario della punizione sia il fantino che cambia posto o colloca il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza ai compagni";
- 5) nell'allegare i supporti digitali, la Civetta puntualizza che si deve "in primis tenere presente che il cavallo ... era un cavallo nuovo e assolutamente inesperto della Piazza e dal carattere nevrile, come già si era rivelato durante i lavori di addestramento" e durante le "prove ... sempre ... recalcitrante al canape"; Brio ha cercato di "tranquillizzarlo nei momenti ... di agitazione ... trovandosi ... nella necessità di partire ... da dietro o di cercare una posizione che il cavallo potesse accettare";
- 6) la Civetta evidenzia che prima dell'effettuazione della terza prova venne manifestata la situazione al Sig. Sindaco "in un colloquio tenuto all'interno del Cortile del Podestà" esponendo "le problematiche del cavallo ... e la volontà del fantino di fare il possibile per insegnarli di stare al canape, chiedendo collaborazione del Mossiere" perché

“l’atteggiamento scorretto del cavallo non dipendeva dalla volontà del fantino, che non ne traeva ... alcun vantaggio”;

7) la Civetta, anche per “le fasi della mossa del Palio” ha evidenziato che “il cavallo ha tenuto lo stesso comportamento, rifiutando ... sistematicamente di restare al canape, ritraendosi ogni volta che veniva toccato, dagli altri cavalli, per cui Brio è stato costretto ... ad accompagnarlo al canape, anche in posizione diversa da quella assegnata” perché “era l’unico spazio fruibile”;

8) nella memoria, e sempre nell’analisi delle fasi della mossa, la Civetta pone in risalto le complicità dovute “dalla posizione assegnata al canape accanto alla Contrada della Tartuca che si posizionava sistematicamente ... di traverso ... al canape ... con il posteriore ... verso il verrocchio” una situazione che “impediva ... alla Civetta di prendere il suo posto al canape ... Inoltre ... (il) Drago ... tendeva a stringere verso il basso” il cavallo “ogni volta che si sentiva pressato usciva dalla propria posizione e perdeva contatto con il canape”;

9) proseguendo l’analisi delle fasi della mossa, la Civetta evidenzia come il fantino del “Nicchio ... al nono posto ... si abbassava. Al momento della partenza la Civetta si trovava al posto assegnato dalla sorte” e Brio non ha “mai volontariamente cambiato il posto assegnato” e non è restato “in seconda fila” perché non ne “aveva alcun interesse (non c’era l’avversaria) o vantaggio a farlo”;

10) riproponendo le immagini del filmato ufficiale del Consorzio di Tutela del Palio (d’ora in avanti filmato), la Civetta pone in risalto gli inviti del Mossiere non tanto nei confronti di Brio quanto alle altre Contrade vicine invitandole “di fare posto al suo cavallo”; lo stesso Mossiere “non ha dato alcun avvertimento, né richiamo ufficiale a Brio ... anzi ha sottolineato come il fantino sia stato collaborativo”

11) la Civetta evidenzia che “le indicazioni date ... al ... fantino sono state quelle di mantenere la propria posizione ... e di fare in modo da non arrecare intralcio alle altre Contrade ... nel rispetto delle norme regolamentari ... Brio non ha mai impedito né causato l’abbassamento del canape, né ha ritardato il tempo della mossa, né ha mai ostacolato o addirittura impedito la partenza ai compagni”;

12) la Civetta richiama l’art. 101 per sottolineare che “nulla è stato fatto” affinché possa configurarsi “una delle ipotesi”, contenute nello stesso art. 101, “... condotte non lecite poste in essere (e) che siano tali da danneggiare il regolare svolgimento del Palio”; inoltre la Civetta evidenzia “la disparità di trattamento riservata al fantino ... e alla Contrada della Tartuca”.

Precisato che:

a) l’esame del filmato, che l’AD ha effettuato per presentare la sanzione del procedimento in esame, è stato oggetto di attenzione anche da parte di questo organo amministrativo giunto alle identiche conclusioni, in quanto il comportamento di Brio è risultato essere continuamente contrario alle disposizioni regolamentari;

b) appare corretto accogliere la proposta avanzata dall’AD, in quanto le argomentazioni proposte nella memoria presentata risultano essere rivolte solo all’ingestibilità del cavallo avuto in sorte; basterebbe riferirsi a quanto contenuto al co. 1 dell’art. 46 per respingere tutte le osservazioni proposte, tant’è che i concetti proposti dalla Civetta risultano identici a quelli presentati da Brio;

c) il voler continuamente addossare le responsabilità, e volontà, nelle fasi pur concitate della mossa, solo al cavallo, debuttante, recalcitrante al canape, agitato, nevrile, inesperto ed anche, eventualmente, intimorito, costituiscono un sempre singolare patrimonio con cui ogni fantino, e di conseguenza la Contrada, cerca di attenuare le proprie volontà;

d) le puntualizzazioni fornite dalla Civetta, in tutti i punti analizzati e speculari alla memoria di Brio, non risultano convincenti, né accettabili, in quanto se dovesse essere accolta la linea difensiva, di cui al precedente punto c), i dettami regolamentari sulla

posizione da tenersi alla mossa andrebbero a vanificarsi in tempi brevi, permettendo a chiunque di agire come preferisce;

e) le motivazioni con cui viene accolta la proposta di sanzione dell'AD e, pertanto, per le puntualizzazioni da parte di questo organo amministrativo sui punti sopra elencati, comprensivi dal n. 1 al n. 11, si rimanda al procedimento disciplinare nei confronti del fantino Andrea Mari detto Brio, trattandosi di argomentazioni del tutto speculari;

f) sul punto 12) della memoria della Civetta il richiamo all'art. 101 è perfettamente applicabile all'episodio in esame, per quanto prescrive il Regolamento;

f/1) per la sua applicazione non è necessario che, come sostenuto dalla Civetta, l'infrazione debba procurare incidenti o tumulti, o da turbare il regolare svolgimento del Palio, o sia stato idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione ;

f/2) l'azione sanzionatoria deve rientrare anche nelle considerazioni preventive atte ad anticipare gli inconvenienti previsti; e poiché il "titolare" dell'art. 101 risulta, per Regolamento, essere l'AD è perfettamente coerente che lo stesso richiami sempre, e comunque, la responsabilità dell'Ente Contrada ai sensi del co. 2 dell'art. 101 in tutte quelle occasioni che lo stesso AD ritenga esista uno stretto collegamento;

f/3) ne deriva, di conseguenza, che l'applicazione del co. 2 dell'art. 101 risulti coerente con il dettato regolamentare e serva, al contempo, ad evitare nel futuro che episodi del genere procurino seri inconvenienti all'ordine pubblico;

Concludendo:

- visto gli artt. 97 e 98 del Regolamento per il Palio;
- acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 primo comma del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del d.lgs. n. 267/2000;


Con votazione unanime espressa a scrutinio segreto;

## DELIBERA

1. di far propria la proposta formulata dall'Assessore Delegato, di cui in premessa ed a cui si rimanda con valore integrante e sostanziale;
2. di sanzionare con **una (1) censura** la Contrada Priora della Civetta, ai sensi dell'art. 97 punto a) per aver il proprio fantino tenuto un comportamento in contrasto con le norme previste dal Regolamento per il Palio, in base all'art. 101 co. 2;
3. di notificare la presente deliberazione alla Priora Contrada della Civetta ai sensi dell'art. 98 co. 5 del Regolamento per il Palio;
4. di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 98;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Michele Pinzuti



IL SINDACO  
Avv. Luigi De Mossi

